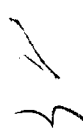


PROTOCOLLO D'INTESA



Regione Campania, di seguito denominata Regione, con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81,



A.N.C.I. Campania, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, con sede in Napoli, Via Morgantini n. 3,



A.N.P.C.I., Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, di seguito denominata l'Associazione, con sede in Roma, Via delle Muratte n. 9.

PREMESSO

- che con la riforma del titolo V della costituzione (legge 18 ottobre 2001 n. 3) la disciplina costituzionale in materia di federalismo fiscale e le relazioni tra i diversi livelli di governo sono state profondamente modificate;
- che con la legge n. 42 del 5 maggio 2009 sono stati definiti, onde dare attuazione al citato precetto costituzionale, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della citata riforma fiscale. Tale provvedimento legislativo ha avviato un percorso di ridefinizione dell'assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali volto a completare il processo di valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali;
- che la legge delega in argomento ha avuto lo scopo di rispondere a un più ampio e coerente disegno evolutivo in senso autonomistico e federalistico dell'ordinamento della Repubblica e rappresenta una occasione rilevante per la razionalizzazione del sistema finanziario pubblico, in cui il federalismo fiscale è considerato un fattore di responsabilizzazione delle amministrazioni;
- che la citata legge n. 42 del 2009 stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che dovranno regolare l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e predispone gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica;
- che, in attuazione del provvedimento legislativo su innanzi indicato:
 - con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122) è stato previsto, sostanzialmente, che il nuovo sistema fiscale debba, da un lato, garantire agli enti locali una minore spesa, inserendo economie di scala; e, dall'altro, fare in modo che le imposte riscosse vengano effettivamente e direttamente accreditate agli enti titolari del tributo;
 - con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 - c.d. *Decreto Sviluppo*) è stato sancito con precisione il termine (31 dicembre 2012) per l'esclusione di Equitalia dall'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi degli enti locali e delle loro società partecipate;

considerato

- che le entrate tributarie costituiscono la forma di finanziamento più importante delle regioni e degli enti locali;
- che l'intervento legislativo che ha sancito la riforma del federalismo fiscale, avendo operato una profonda revisione dell'ordinamento locale per quanto riguarda la gestione dell'attività di riscossione, costituisce fonte di rilevanti criticità derivanti dalla esigenza di approntare a livello locale misure idonee a garantire un sistema di riscossione efficace, efficiente ed economico in un contesto caratterizzato da incalzanti scadenze temporali e da impreparazione tecnica e organizzativa dell'apparato burocratico degli enti locali (si dovrà provvedere, ad esempio, alla formazione del personale, all'individuazione delle risorse economiche da destinare alla esecuzione di tali servizi, all'adozione di provvedimenti di macro organizzazione necessari per adeguarsi al nuovo carico di funzioni);
- che, per far fronte a tali pressanti esigenze, i processi di associazionismo comunale assumono rilevanza e interesse diffuso, in quanto attuano in pieno il principio di sussidiarietà, rendendo le autonomie locali protagoniste di un nuovo modello amministrativo più efficiente e sempre più vicino alle esigenze dei cittadini;
- che essi costituiscono un sistema di *governance* territoriale che consente ai comuni di poter corrispondere alle crescenti aspettative delle comunità locali, nonché di dare piena attuazione ai provvedimenti statali e regionali in materia di gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali;
- che, inoltre, la gestione associata dei servizi risponde all'esigenza di realizzare forme organizzative le quali richiedono sforzi e investimenti non sopportabili in ambito locale;
- che il capo V del d.lgs. 267/2000 prevede e disciplina le varie forme di associazionismo comunale ed in particolare l'art. 31 stabilisce che "gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili".

dato atto

- che, come già precisato, l'attività di riscossione da parte degli enti locali, dall'anno 2013, avverrà in via autonoma e i contratti in corso con Equitalia avranno naturale scadenza al 31 dicembre 2012;
- che il gruppo Equitalia, nel corso degli anni, ha contribuito a realizzare un sistema di riscossione efficace che ha favorito un forte effetto di deterrenza all'evasione e garantito migliori servizi al contribuente;
- che gli enti locali, in ragione delle riforme legislative su innanzi citate, dovranno provvedere alla riscossione dei tributi in via autonoma;

ritenuto

- che la regione Campania intende contribuire a soddisfare le esigenze di riordino derivanti dal mutato panorama legislativo in tema di riscossione dei tributi degli enti locali, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 19 del proprio statuto, che favorisce lo sviluppo delle forme associative tra enti locali, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione;
- che, in ragione di tali circostanze, la regione Campania intende promuovere fenomeni di aggregazione degli enti locali allo scopo di garantire un passaggio graduale e senza rigidità e fratture al nuovo sistema di riscossione dei tributi in via autonoma e di elevare il grado di efficacia ed efficienza di tale tipologia di servizi;
- che l'ANCI Campania, Associazione Nazionale Comuni d'Italia; l'ANPCI, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, cui aderiscono molteplici comuni della regione, nella funzione di organi di rappresentanza degli EE. LL., rappresentano rilevanti fenomeni aggregativi di enti pubblici e sono interessati a favorire e promuovere ogni iniziativa tendente a realizzare un sistema di *governance* territoriale funzionale alla gestione associata dei servizi di riscossione dei tributi locali nell'ottica di ridurre le spese e rendere più efficiente il sistema tributario;

visti

- il Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (c.d. *Decreto Sviluppo*);
- il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la Legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*";
- il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, che affida la riscossione coattiva a Equitalia spa;
- il Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267, (c.d. *Testo Unico sugli Enti Locali*);
- il Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 471, "*Riforma delle Sanzioni Tributarie non penali in materia di Imposte Dirette, di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi*";
- il Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546, "*Disposizioni sul Processo Tributario*";
- il Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, "*Riordino della finanza degli enti territoriali*";
- il DPR del 29/09/1973 n. 602, "*Disposizioni sulla Riscossione delle Imposte sul Reddito*";
- il DPR del 29/09/1973 n. 600, "*Disposizioni comuni in materia di Accertamento delle Imposte sui Redditi*";
- il R. D. 16/3/1942 n. 262, "*Codice Civile*".

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

(premesse)

Le premesse, le considerazioni e le norme espressamente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

(oggetto e finalità)

Lo scopo del presente protocollo è quello di realizzare approfondimenti tecnici in ordine alla riforma dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali, individuando modelli di sinergia operativa finalizzati all'esercizio di compiti e/o funzioni implicati dal riassetto legislativo registratosi negli ultimi anni in relazione a detta tematica.

Art. 3

(impegno delle parti)

1. La Regione manifesta interesse a favorire il fenomeno dell'associazionismo delle autonomie locali con l'intento di garantire un appropriato trasferimento dei servizi di riscossione; svolge una funzione di coordinamento dei comuni che intendano aderire a nuove forme di aggregazione o di cooperazione di enti, funzionali all'esercizio associato di tali compiti; cura attività di carattere promozionale finalizzata a incentivare il ricorso alle predette modalità organizzative; vigila sull'attività e sui profili gestionali del soggetto che attuerà il nuovo sistema di *governance* territoriale.
2. La Regione, l'ANCI Campania e l'ANPCI si impegnano ad assumere ogni iniziativa, di natura tecnica e amministrativa, funzionale alla costituzione di una figura soggettiva autonoma scaturente dalla cooperazione operativa o istituzionale degli enti interessati, acquisendo il *know-how* di operatori e di soggetti muniti di approfondita e radicata esperienza nel settore, in grado di suggerire modalità, sistemi e modelli organizzativi relativi alla riscossione delle entrate tributarie, a livello locale, corrispondenti a soluzioni appropriate ed efficaci a tutela degli enti creditori e dei cittadini, con l'intento di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione fiscale nel quadro di un progressivo miglioramento del rapporto con i contribuenti.
3. L'ANCI Campania e l'ANPCI si impegnano a coinvolgere gli enti che fanno parte dell'associazione e a fornire il proprio contributo, evidenziando le esigenze delle

autonomie locali in merito alla gestione dei servizi tributari, evidenziando le criticità derivanti dal mutato e variegato panorama legislativo e per ottimizzare e razionalizzare i rapporti tra i Cittadini ed i tributi locali.

Art. 4

(organo)

Le parti, per le finalità si cui agli articoli 2 e 3, costituiscono un gruppo di lavoro composto da nove membri che verranno designati, in modo proporzionale, dai sottoscrittori del presente protocollo.

Il gruppo di lavoro, che svolgerà i propri compiti a titolo gratuito, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici, dovrà individuare:

- l'ambito oggettivo dell'iniziativa contemplata nel presente protocollo d'intesa;
- lo strumento organizzativo più idoneo per la disciplina del modello gestionale da utilizzare per il perseguimento degli scopi sopra evidenziati;
- ogni modalità di collaborazione fra le parti del presente protocollo con precisazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal modello organizzativo che verrà individuato e con le implicazioni sia di natura gestionale che economico-finanziarie.

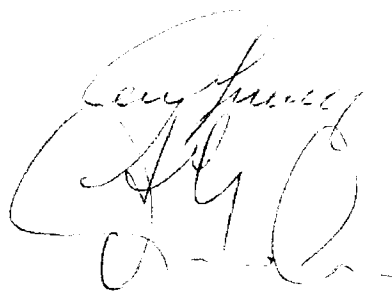
Letto, approvato e sottoscritto.

NAPOLI 30 NOVEMBRE 2012

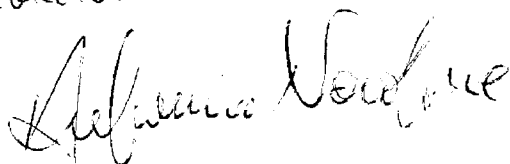
Amenor ELL R.C

Vice Presidente ANCI

PRESIDENTE ANCI



SEGRETERIA TECNICA PRESIDENZA REG. CAMPANIA



C. V. M.